

**AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE LE ATTIVITA' DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI CANI RANDAGI E DI RICOVERO E CUSTODIA CANI PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE DI COSSATO DENOMINATO "RIFUGIO DI PLUTO" TRAMITE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE TERZO SETTORE) – COMUNE DI BIELLA A IN QUALITA' DI CAPOFILA**

L'Amministrazione comunale di Biella, in qualità di ente capofila della Convenzione ex art 30 del D.Lgs 267/2000, sottoscritta con 71 Comuni della provincia, con propria deliberazione di G.C. n. 123 del 17/05/2021 ha fornito indicazioni e indirizzi per la gestione del canile intercomunale di Cossato, attraverso procedura comparativa volta a ricercare soggetti interessati a prestare attività di prima accoglienza dei cani randagi e di ricovero e custodia cani, di cui all'art. 7 della LR 34/1993 con la natura e finalità del volontariato.

A tal fine intende ricercare la collaborazione di Associazioni di Promozione Sociale /Organizzazioni di Volontariato di cui al D.Lgs 117/2017 iscritte nei registri regionali, nei cui statuti rientrano espressamente la finalità di protezione degli animali.

### **ART. 1 - OGGETTO**

Il Comune di Biella intende individuare Enti del Terzo Settore non commerciali APS/ODV tramite apposita procedura comparativa sulla base dei requisiti e criteri di cui al successivo Art. 4, da convenzionare per attività di ricovero e custodia temporanea e ricovero e custodia permanente di cani provenienti dal territorio della provincia di Biella.

### **ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La Convenzione avrà durata di 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, indicativamente dal 1.07.2021 al 31.12.2021, con possibilità di eventuale rinnovo alle stesse condizioni, se nel frattempo non si saranno definite modalità di gestione alternative, condivise in sede di Conferenza dei Sindaci.

### **ART. 3 – VALORE DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione comunale, in relazione alle azioni richieste e delle proposte progettuali presentate, come disciplinate dettagliatamente dalla successiva convenzione tra le parti, provvederà a corrispondere per l'intera durata della convenzione l'importo complessivo massimo di € 72.000,00, **fisso e non soggetto a ribasso**, calcolato sulla base dell'attuale modello di gestione giudicato sostenibile e sufficientemente efficace. In media viene calcolato un **rimborso mensile di circa € 12.000,00** composto dalle seguenti voci di spesa:

- ospitalità cani (in media 50) incluso il costo degli alimenti: circa € 1500,00
- costi fissi di funzionamento del Canile:
  - utenze (gas, energia, telefono, acqua, tassa rifiuti): circa € 600,00
  - piccole manutenzioni: circa € 300,00
  - personale dedicato e oneri contributivi incluso rateo 13<sup>^</sup>: circa € 6.600,00
  - farmaci: circa € 1.000,00
  - parcelle veterinari: circa € 1.500,00
  - varie (assicurazioni, pulizie, cancelleria, ferramenta ecc) circa € 500,00.

La somma sarà corrisposta a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'APS/OdV a seguito di puntuale ed analitica rendicontazione delle stesse. La somma sarà corrisposta in più soluzioni, in relazione alle attività svolte ed in seguito alla presentazione di note, accompagnate da

documentazione probatoria delle spese sostenute, regolari agli effetti contabili e fiscali. Non saranno riconosciuti costi eccedenti all'importo complessivo del rimborso convenuto.

#### **ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammesse alla presente selezione comparativa gli Enti del Terzo Settore costituiti in Associazioni di Promozione Sociale (APS) o Organizzazioni di Volontariato (OdV), singole o raggruppate, iscritte da almeno cinque anni nell'apposito registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o delle Organizzazioni di Volontariato, che possano vantare esperienza nello svolgimento di attività di assistenza e protezione animali.

#### **ART. 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

I partecipanti dovranno dichiarare:

- a) che, alla data di pubblicazione del presente avviso, sono iscritti da 2 anni nell'apposito registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o delle Organizzazioni di Volontariato;
- b) di aver maturato esperienza almeno triennale nello svolgimento di attività di assistenza e protezione animali e in particolare nella gestione di canili, luoghi di cura e/o soggiorno per cani, alla data del presente avviso, indicando l'esperienza maturata in servizi analoghi e presentando l'elenco delle attività svolte;
- c) di non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede in rapporti con nessuno dei Comuni aderenti alla Convenzione e di non essere stati inadempienti nell'esecuzione degli obblighi contrattuali in contratti con l'Amministrazione pubblica;
- d) di avere tra i propri fini statuari lo svolgimento di attività di assistenza e protezione animali;
- e) l'esplicita adesione ai principi della Costituzione;
- f) di conoscere ed accettare integralmente tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Avviso e nei relativi allegati;
- g) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire in merito all'elaborazione della domanda;
- h) l'assenza di divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l) l'impegno a mettere a disposizione, in caso di aggiudicazione, personale volontario e/o dipendente e mezzi adeguati alla cattura e trasporto dei cani randagi.

In caso di raggruppamento, i sopraindicati requisiti dovranno essere posseduti da tutti i soggetti appartenenti al raggruppamento ad eccezione del requisito di cui al punto a) che dovrà essere posseduto almeno dal mandatario.

I soggetti facenti parte del raggruppamento richiedente devono presentare domanda congiuntamente individuando un referente unico nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e, in caso di assegnazione, provvedere a conferire mandato speciale con rappresentanza ad uno dei componenti, designato quale mandatario.

#### **ART. 6 – CONVENZIONE E PRINCIPI DELLA GESTIONE**

La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata sulla base di apposita convenzione ai sensi dell'art 56 D.Lgs. 117/2017.

La Convenzione prevede tra l'altro che:

- a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;

- b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
- c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 266 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
- d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.

Il rimborso delle spese previsto, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, dovrà escludere qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e dovrà limitarsi al rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Nell'esecuzione delle attività affidate dovranno essere rispettati i seguenti principi:

- rispetto dell'attuale normativa in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo per le competenze relative al funzionamento dei canili, nonché le linee guida regionali sulla detenzione degli animali d'affezione;
- corretta gestione del canile sotto il profilo economico, amministrativo e funzionale;
- restituzione degli animali catturati sul territorio all'eventuale legittimo proprietario nel più breve tempo possibile collaborando con i soggetti preposti a riguardo;
- definizione di un orario minimo di apertura al pubblico della struttura nel rispetto della legge regionale di settore;
- favorire, in base agli orari di apertura della struttura, l'accesso al pubblico per il riconoscimento degli animali e per le richieste di affido o adozione;
- promuovere una collaborazione attiva con il servizio veterinario dell'ASLBI anche rispetto alla conoscenza e alla diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione;
- adottare misure idonee ad incentivare l'adozione degli animali ricoverati;
- mantenere un sistema di archiviazione (schedatura informatica) che consenta in ogni momento di conoscere, relativamente a ciascun animale ospitato, la sua provenienza, gli interventi medico veterinari ai quali è stato sottoposto, la sua eventuale destinazione (affido, restituzione ai proprietari, morte, ecc.) e le rispettive date;
- mantenere un registro di carico e scarico (informatico) che consenta in ogni momento di conoscere il numero di animali presenti in struttura e la loro distribuzione all'interno dei box/reparti;
- mantenere un collegamento funzionale efficace e più rapido possibile con l'anagrafe canina per la consultazione in caso di ritrovamento di animale o per l'aggiornamento in caso di affidamento.

## **ART. 7 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

I concorrenti dovranno far pervenire al **Comune di Biella**, tramite il servizio postale o servizio di recapito autorizzato, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31/05/2021** in plico, debitamente chiuso e sigillato o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte del concorrente), che dovrà riportare in frontespizio il nome del concorrente e l'oggetto della gara: **"AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE LE ATTIVITA' DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI CANI RANDAGI E DI RICOVERO E CUSTODIA CANI DI CUI ALL'ART. 7 DELLA L.R. 34/1993 TRAMITE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 D.LGS. 117/2017 (CODICE TERZO SETTORE) - COMUNE DI BIELLA.**

Il termine entro il quale dovrà pervenire la domanda, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio e a pena di esclusione, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Non si darà corso al plico che non sia pervenuto entro il termine fissato per la presentazione delle offerte o sul quale non sia stato riportato l'oggetto dell'avviso e l'indicazione del soggetto mittente.

Oltre il termine fissato per la presentazione, non resta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

Tutta la documentazione deve essere prodotta in originale e redatta in lingua italiana.

Nel plico dell'offerta dovranno essere inserite 2 buste, debitamente chiuse e sigillate con le medesime modalità del plico principale, recanti il nominativo del concorrente, l'oggetto della gara e le seguenti diciture:

- "Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

- "Busta B – PROGETTO TECNICO"

La **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** dovrà contenere:

a) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR n. 445/2000, redatta conformemente al modello in Allegato A, dovrà essere debitamente formulata, datata e firmata dal legale rappresentante del soggetto interessato. In caso di raggruppamento l'istanza-dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da ognuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento (tante dichiarazioni quanti sono i soggetti);

b) Copia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;

c) Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del/i partecipante/i.

La **"BUSTA B – PROGETTO TECNICO"** dovrà contenere la relazione tecnica a cui verranno attribuiti i punteggi esplicitati all'art. 8) del presente Avviso.

Il progetto tecnico dovrà consistere in una relazione, redatta conformemente al modello in Allegato B in lingua italiana, composta da massimo 4 facciate (solo fronte), su fogli di formato A4 in verticale, con carattere di dimensione non inferiore a 12 punti. Il concorrente potrà allegare, in aggiunta alla relazione, anche elaborati grafici, schede tecniche, dépliant od altro materiale informativo. Si precisa che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica non si terrà conto delle facciate prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto sopra indicato.

Per facilitare l'attività della Commissione la relazione dovrà seguire l'ordine dei criteri di valutazione del progetto tecnico previsti all'art. 8).

In caso di raggruppamento il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il raggruppamento.

## **ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI**

I soggetti interessati dovranno presentare una propria proposta progettuale avente le seguenti caratteristiche:

1. garantire una gestione efficiente ed efficace della struttura del canile intercomunale con sede a Cossato, con particolare riferimento al benessere degli animali, alla loro cura, fisica e psico-fisica, e alimentazione, alla pulizia e decoro degli spazi che li ospitano, individuando le modalità per utilizzare al meglio gli spazi esistenti in rapporto al benessere e cura dei cani ospitati;

2. promuovere azioni di sensibilizzazione e prevenzione degli abbandoni e promozione delle adozioni in modo da ridurre il numero dei cani ospitati e il tempo di permanenza presso la struttura del canile intercomunale che si configura come una struttura per il ricovero temporaneo e non definitivo degli animali rintracciati; in particolare potranno essere proposte iniziative di promozione e apertura del canile alla cittadinanza, a diversi target di pubblico e in diversi momenti dell'anno al fine di favorire una cultura del benessere animale ed ambientale nel suo complesso;

3. garantire la professionalità sufficiente da parte degli operatori che saranno assegnati alla gestione del canile comunale e un addestramento minimo per i volontari che li affiancheranno
4. garantire il controllo di qualità del progetto di gestione del canile intercomunale, con particolare riguardo alla periodicità e frequenza dei controlli;
5. proporre migliorie e iniziative in grado di efficientare il funzionamento del canile e la sua percezione all'esterno (es. istituzione sportello, aree di sgambamento, campagne di sensibilizzazione ecc).

L'amministrazione, per l'individuazione del soggetto gestore, si avvarrà di una Commissione tecnica, nominata con successivo provvedimento, che provvederà a valutare le proposte progettuali pervenute e ritenute ammissibili alla presente procedura, secondo i criteri e i relativi punteggi come di seguito specificato:

<b>Attività di gestione del canile</b>	<b>Punteggio /max</b>
<p><b>Proposta progettuale</b>  Proposta progettuale dell'organizzazione gestionale delle attività da svolgere. Dovrà essere fornita un'apposita relazione in cui si descrivano dettagliatamente, in maniera chiara ed esaustiva, le procedure di ingresso e uscita dei cani ospitati, le operazioni, le attività, le mansioni, assegnate al personale e ai volontari, gli orari in cui le prestazioni vengono fornite.  Dovranno inoltre essere indicate le tariffe medie applicate ai proprietari in caso di recupero di animali identificati mediante microchip o identificabili, eventuali altri costi (es. ospitalità temporanea su richiesta del proprietario) e dovranno essere descritte le attività in cui saranno reinvestiti i proventi</p>	20
<p><b>Benessere degli animali (Alimentazione presidi sanitari, benessere psico-fisico, pulizia e disinfestazione)</b>  Relativamente alla cura e benessere degli animali, il progetto di gestione della struttura dovrà indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i criteri che saranno utilizzati per l'alimentazione degli animali, in relazione alle esigenze specifiche individuali degli stessi;</li> <li>• le dimensioni e il numero totale dei box presenti nella struttura;</li> <li>• le attività periodiche di attività e verifica igienico/sanitaria ed i presidi sanitari fissi da somministrare, atti a prevenire/evitare zoonosi, infestazioni parassitarie interne ed esterne;</li> <li>• le attività dirette a migliorare il benessere degli animali, l'attività motoria prevista, i percorsi rieducativi per i cani con problematiche comportamentali, avvalendosi di uno o più istruttori/educatori cinofili, prevedendo un</li> </ul>	30

<p>utilizzo maggiore delle competenze di un veterinario esperto in comportamento animale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le modalità di effettuazione delle attività di pulizia dei box, infermeria, locali spogliatoi, cucina, locali di servizio (compreso quello dei volontari), i prodotti impiegati, con le relative schede tecniche, le procedure di disinfezione dei box;</li> <li>• la presenza di aree di sgambamento.</li> </ul>	
<p><b>Azioni di sensibilizzazione e prevenzione contro l'abbandono degli animali e promozione delle adozioni</b></p> <p>Debbono essere descritte in una relazione le azioni e le campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali che il concorrente si impegna a porre in essere annualmente in caso di aggiudicazione del servizio, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.</p> <p>Dovranno essere esplicitate le attività finalizzate all'incremento delle adozioni dei cani presenti in struttura, con particolare attenzione per i soggetti anziani e/o caratteriali.</p>	15
<p><b>Competenza professionale</b></p> <p>Deve essere descritto, in una apposita relazione, il programma di formazione e aggiornamento previsto per gli addetti che effettueranno i servizi oggetto della presente gara (diversi da quelli obbligatori).</p> <p>Deve essere descritto l'elenco delle figure professionali e non previste nell'organizzazione del servizio, specificando anche quali prestazioni saranno riservate o affidate ai volontari.</p>	15
<p><b>Programma di controllo della qualità del servizio fornito</b></p> <p>Deve essere descritto il programma di controllo della qualità del servizio fornito, con particolare riguardo alla periodicità e frequenza dei controlli.</p>	10
<p><b>Altre azioni e servizi</b></p> <p>Procedure di accesso al servizio da parte della cittadinanza; eventuali proposte migliorative e di implementazione delle attività; modalità di raccolta fondi per l'autofinanziamento (strategie di Fundraising).</p>	10
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

## ART. 9 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla realizzazione del progetto - comprensive anche degli oneri derivanti dalla convenzione - saranno a carico dell'assegnatario.

## **ART. 10 - OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Il Soggetto individuato assolverà agli obblighi assicurativi attivando apposita polizza RCT a copertura di eventuali incidenti o danni che dovesse arrecare a terzi animali o a cose, qualunque ne sia la natura derivanti da carenza, insufficienza, o irregolarità del servizio, nonché da imprudenza, imperizia o negligenza dei suoi dipendenti e/o volontari. Copia della suddetta polizza dovrà essere presentata in sede di stipula della convenzione. La polizza in questione, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, dovrà prevedere anche l'estensione della copertura contro danni causati all'amministrazione.

## **ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente ad interim del Servizio Tutela Animali - dr.ssa Germana Romano.

## **ART. 12 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Informazioni e chiarimenti: per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile inviare una richiesta via e-mail a [tutela.animali@comune.biella.it](mailto:tutela.animali@comune.biella.it)

## **ART. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il Comune di Biella è titolare del trattamento dei dati personali.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16.

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

- a) i dati devono essere trattati secondo il principio di liceità e secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
- b) i dati devono, inoltre, essere trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa , utilizzazione, devono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Il concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Il concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati.

Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è la dr.ssa Nadia Corà.

## **ART. 14 – PUBBLICAZIONE**

Il presente Avviso, pubblicato fino al 31/5/2021 è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Biella nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e contratti".